



# COMUNE DI VALSTRONA

## PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- ☐ ORIGINALE  
☐ COPIA

N. 42

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015) - Approvazione.

L'anno duemilaquindici, addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Capotosti rag. Luca, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- che in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che entro il 30.6.2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- che questo Comune ha adempiuto alla ricognizione delle società partecipate ex art. 3 commi 27/33 L. 24.12.2007 n. 244 nel primo momento temporale imposto dalla norma, con l'accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali, e quindi non alienabili;

RICHIAMATO l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 -legge di stabilità 2015- che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione. Quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014. Dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

RICHIAMATI altresì i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241;

ATTESO che l'avvio del "processo di razionalizzazione" è teso ad assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";

CONSIDERATO che il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" come di seguito:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

RILEVATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

VISTO l'allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" elaborato dal Sindaco con l'ausilio del Segretario comunale;

**RILEVATO:**

- che la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la definizione e approvazione del Piano di razionalizzazione;
- che pur tuttavia l'Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente ex art. 42 del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;

VISTA la nota esplicativa ANCI secondo cui *"...un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il **succitato Piano può essere approvato dal Sindaco** (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) **entro il 31 marzo 2015** e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessioni, aggregazione ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'Ente Locale anche dopo tale invio si dovrebbe seguire il passaggio in consiglio comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. inerenti*

*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".*

ATTESO che nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere, in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RILEVATO pertanto che non sono previsti adempimenti successivi rientranti nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. ma si ritiene doveroso comunque sottoporre il piano di razionalizzazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nella forme di legge

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (*Legge finanziaria 2015*), che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
3. Di disporre la trasmissione del presente piano alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di sottoporre il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di trasmettere il Piano alla Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Capotosti Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Capotosti Luca

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 18.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE